

Legge regionale 01 marzo 1996, n.17

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 1 del 7 gennaio 1994 , in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo**

ARTICOLO 1

(Modifiche ed integrazioni dell'art. 1 della LR 7 gennaio 1994, n. 1)

1. All'art. 1, comma 1, della LR 7 gennaio 1994, n. 1, dopo le parole: "comma 4 dell'art. 10 della L. 18 maggio 1989, n. 183," sono inserite le parole:

"come sostituito dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 21 ottobre 1994, n. 584,".

2. All'art. 1, comma 2, della LR 7 gennaio 1994, n. 1, le parole: "dieci metri di altezza", sono sostituite con le parole: "quindici metri di altezza" e le parole: "inferiore ai 100.000 metri cubi" sono sostituite con le parole: "inferiore ad un milione di metri cubi".

3. All'art. 1 della LR 7 gennaio 1994, n. 1, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:

"4. Il regolamento di cui all'art. 12 individua in quali casi le norme della presente legge non si applicano ai manufatti di altezza non superiore a due metri e che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 5.000 metri cubi".

ARTICOLO 2

(Modifiche ed integrazioni dell'art. 2 della LR 7 gennaio 1994, n. 1)

1. L'articolo 2 della LR 7 gennaio 1994, n. 1 e' cosi' sostituito:

"Art. 2  
(Competenze regionali)

1. Le funzioni di competenza regionale di cui all'art. 1 sono esercitate dai dirigenti responsabili degli uffici del Genio Civile.

2. Sono comunque fatte salve le procedure sulla valutazione di impatto ambientale disciplinate dalla vigente normativa statale e regionale, nonche' la relativa competenza della Giunta regionale, di cui all'art. 7, comma 1 della LR 18 aprile 1995, n. 68."

### ARTICOLO 3

(Modifiche all'art. 3 della LR 7 gennaio 1994, n. 1)

1. I commi 3 e 4 dell'art. 3 della LR 7 gennaio 1994, n. 1, sono soppressi.

### ARTICOLO 4

(Modifica all'art. 4 della LR 7 gennaio 1994, n. 1)

1. Il comma 1 dell'art. 4 della LR 7 gennaio 1994, n. 1, e' cosi' sostituito:

"1. L'ufficio del Genio Civile, effettuata l'istruttoria del progetto esecutivo, lo approva e rilascia l'autorizzazione alla costruzione, previa sottoscrizione di due distinti fogli di condizioni, riguardanti rispettivamente le norme che dovranno essere rispettate durante la costruzione dell'impianto e le norme relative alla manutenzione e all'esercizio dello stesso attinenti anche la regolamentazione circa l'uso della risorsa idrica in caso di emergenza".

### ARTICOLO 5

(Sostituzione dell'art. 6 della LR 7 gennaio 1994, n. 1)

1. L'art. 6 della LR 7 gennaio 1994, n. 1 e' cosi' sostituito:

"Art. 6  
(Collaudo)

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori di cui all'art. 5, comma 2, il titolare dell'autorizzazione comunica all'ufficio del Genio Civile il nominativo del collaudatore delle opere.

2. Il collaudatore e' nominato dal titolare dell'autorizzazione tra gli ingegneri iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni, con specifica esperienza per le opere di cui alla presente legge, attestata dall'Ordine degli Ingegneri, che non siano intervenuti nelle attivita' di autorizzazione, progettazione, direzione, esecuzione, vigilanza e controllo delle opere da sottoporre a collaudo e che non siano alle dipendenze di enti pubblici cui compete l'emanazione degli atti inerenti alle suddette attivita'. Al titolare dell'autorizzazione che esegua in proprio i lavori, e' fatto obbligo di chiedere all'Ordine provinciale degli Ingegneri la designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.

3. Il regolamento di cui all'art. 12 disciplina le modalita' di esecuzione del collaudo in corso d'opera e del collaudo finale, la comunicazione dell'esito di detti collaudi

all'ufficio del Genio Civile, nonché le tipologie degli  
invasi per i quali il collaudo non è richiesto.

4. Le spese di collaudo ed i compensi spettanti ai  
collaudatori sono a carico del soggetto autorizzato."

#### ARTICOLO 6

(Modifica dell'art. 7 della LR 7 gennaio 1994, n. 1)

1. All'art. 7, comma 3, della LR 7 gennaio 1994, n. 1, le parole:  
"ingegnere libero professionista iscritto all'Albo professionale  
da almeno dieci anni" sono sostituite dalle parole: "ingegnere  
avente i requisiti per la nomina a collaudatore ai sensi  
dell'art. 6, comma 2."

#### ARTICOLO 7

(Integrazione dell'art. 8 della LR 7 gennaio 1994, n. 1)

1. Al comma 2 dell'art. 8 della LR 7 gennaio 1994, n. 1, le  
parole "propone alla Giunta regionale" sono sostituite dalla  
parola "dispone".

#### ARTICOLO 8

(Integrazione dell'art. 9 della LR 7 gennaio 1994, n. 1)

1. Al primo ed al secondo periodo del comma 1 dell'art. 9 della  
LR 7 gennaio 1994, n. 1 le parole "la Giunta regionale" sono  
sostituite dalle parole "il dirigente responsabile dell'ufficio  
del Genio Civile".

2. Il comma 2 dell'art. 9 della LR 7 gennaio 1994, n. 1 è  
soppresso.

#### ARTICOLO 9

(Modifiche all'art. 10 della LR 7 gennaio 1994, n. 1)

1. All'art. 10, comma 3 della LR 7 gennaio 1994, n. 1 le parole  
"ingegnere libero professionista iscritto all'Albo professionale  
da almeno dieci anni" sono sostituite dalle parole: "ingegnere  
avente i requisiti per la nomina a collaudatore ai sensi  
dell'art. 6, comma 2".

2. All'art. 10, comma 5 della LR 7 gennaio 1994, n. 1 le parole  
"la Giunta regionale, su proposta dell'ufficio del Genio Civile  
territorialmente competente", sono sostituite dalle parole "il  
dirigente responsabile dell'ufficio del Genio Civile  
territorialmente competente".

3. All'art. 10, comma 8, della LR 7 gennaio 1994, n. 1 le parole  
"ingegnere libero professionista iscritto all'Albo professionale  
da almeno dieci anni" sono sostituite dalle parole: "ingegnere  
avente i requisiti per la nomina a collaudatore ai sensi

dell'art. 6, comma 2".

4. Al comma 9 dell'art. 10 della LR 7 gennaio 1994, n. 1 le parole "la Giunta" sono sostituite dalle parole "il dirigente responsabile dell'ufficio del Genio Civile".

#### ARTICOLO 10

(Inserimento dell'art. 10-bis nella LR 7 gennaio 1994, n. 1)

1. Dopo l'art. 10 della LR 7 gennaio 1994, n. 1 e' inserito il seguente art. 10-bis.

"Art. 10-bis

(Responsabilita' del proprietario del terreno su cui sorge l'impianto)

1. Nei casi in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo esercisce l'impianto sia diverso dal proprietario del terreno su cui l'impianto sorge, quest'ultimo, se il primo non provvede, e' comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni della presente legge, salvo il suo diritto di rivalsa secondo le norme della legge civile.

2. Il proprietario del terreno su cui sorge l'impianto deve comunicare all'Ufficio del Genio Civile entro 30 giorni dal perfezionamento dei relativi atti, l'avvenuta cessione della proprieta' o la variazione del soggetto cui a qualunque titolo e' affidata la gestione dell'impianto."

#### ARTICOLO 11

(Integrazioni e modifiche dell'art. 11 della LR 7 gennaio 1994, n. 1)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della LR 7 gennaio 1994, n. 1, sono inseriti i seguenti commi da 4-bis a 4-sexies;

"4-bis - Qualora gli interventi di urgenza di cui all'art. 8, comma 3, ed all'art. 9, comma 2, siano stati resi necessari a seguito di incauta custodia, deficienza di manutenzione o imperizia di gestione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 12.000.000.

4-ter - Il proprietario del terreno su cui sorge l'impianto che omette di comunicare la cessione della proprieta' o il cambio di gestione ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000.

4-quater - Per le altre violazioni alla presente legge ed al regolamento di attuazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000.

4-quinquies - Per le opere superiori ai dieci metri d'altezza e che determinano un invaso superiore ai 100.000 metri cubi l'importo delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti e' raddoppiato.

4-sexies - In caso di mancata adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 8, terzo comma, o di mancata esecuzione dell'ordine di demolizione previsto dall'art. 9, primo comma, e dall'art. 10, nono comma, si applica una sanzione amministrativa pari al 20% del costo degli interventi eseguiti d'ufficio."

2. Al comma 6 dell'art. 11 della LR 7 gennaio 1994, n. 1, le parole: "ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo" sono sostituite con le parole: "al presente articolo".